

CONTRATTO

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE MEDIANTE PULITURA, REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI.

L'anno duemiladiciassette il giorno 2 (due) del mese di Ottobre, presso la residenza del Comune intestato, nell'ufficio del Comandante della Polizia municipale

TRA

il Comandante della Polizia Municipale, Capitano dott. Luca Marzuoli, nato a Città Sant'Angelo il 6 giugno 1968, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che interviene alla stipula in qualità di Responsabile del Settore 4° - Polizia Municipale, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale C.F./P.I. 00063640684 ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. 267/2000

E

la Sig.ra Mariapia Di Girolamo, nata a Chieti l'11 ottobre 1959 e residente a Spoltore, in via Saline n. 43, la quale interviene alla stipula del presente atto nella qualità di Procuratore Speciale (giusto atto pubblico di conferimento redatto dal notaio Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri in data 9 ottobre duemilaquindici, repertorio n. 39010, raccolta n. 12979, registrato a Roma in data 13 ottobre 2015, n. 25973, serie 1/T), della ditta (in seguito concessionaria) Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede legale in Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, c.f. e p.i. 09164201007

PREMESSO CHE:

- con provvedimento dell'allora Settore 6° - Polizia Municipale n. 171 del 21 dicembre 2016 si assumeva determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e si statuiva di affidare in concessione il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali avvenuti sulle strade di competenza del Comune di Città Sant'Angelo, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la durata di due anni, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex. 95 del D. Lgs. 50/2016 per l'importo presunto a base d'asta di € 20.000,00 oltre IVA;
- con la medesima determinazione dirigenziale venivano approvati la lettera di invito, costituente disciplinare di gara, ed il capitolato speciale d'appalto con i relativi allegati;
- con determinazione del Settore 6° - Polizia Municipale n. 63 del 29 maggio 2017 venivano approvati i verbali di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, dal quale risulta che il presente appalto è stato aggiudicato alla ditta Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede legale in Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, c.f. e p.i. 09164201007 per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'aggiudicazione definitiva a favore della sopra nominata Ditta è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui all'art. 32 e seguenti del D. Lgs. 50/2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto le prestazioni inerenti la concessione del servizio di ripristino delle condizioni sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura, reintegra delle matrici ambientali ed eventuale manutenzione straordinaria della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti anche nel caso in cui sia rimasto sconosciuto il veicolo e/o il conducente dello stesso, così come meglio evidenziate e dettagliate nel Capitolato d'Oneri.

Il servizio deve essere attivo, previa telefonata ad un numero verde, h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

Per l'efficace svolgimento delle prestazioni richieste dal suddetto capitolato, l'affidatario opera mediante apposito centro operativo centrale e di centri operativi logistici periferici.

Il personale operante dovrà ricevere preventivamente, a cura dell'affidatario, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio, tenuto conto che lo stesso dovrà essere svolto nel rispetto delle norme seguenti:

- norme per il segnalamento temporaneo di pericoli e/o parzializzazione della sede stradale secondo i disposti del Codice della Strada del suo Regolamento di Attuazione e dal D.M.10 luglio 2002;
- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento sui veicoli trasportanti merci pericolose e sui relativi "sversamenti";
- tecniche e modalità di intervento per la bonifica dell'area interessata dall'incidente, con aspirazione/rimozione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito etc. conformemente a quanto prescritto dal Codice dell'Ambiente e s.m.i.;
- importanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale;
- tecniche e modalità di intervento per il recupero di rifiuti di origine animale o di altra natura;
- utilizzazione di prodotti a norma di legge, possibilmente biologici, o ecologici e certificati dal "Ministero dell'Ambiente, e della tutela del Territorio e del Mare" ed autorizzati dalla competente ASL.

Art. 2. DURATA

Il contratto avrà durata di due anni, decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso.

In caso di inadempienze o si riscontri che il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità non sia stato correttamente svolto, l'Amministrazione procede ai sensi del successivo articolo 17.

Alla scadenza del presente contratto e su richiesta dell'Amministrazione, l'affidatario è tenuto a garantire lo svolgimento del servizio agli stessi patti e condizioni nelle more dell'espletamento della eventuale successiva procedura di affidamento, così come indicato all'art. 4 del Capitolato d'Oneri.

Art. 3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli interventi di cui all'articolo 1 dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza del Comune e relative pertinenze, come specificato nell'art. 3 del capitolato.

Art. 4. TEMPI DI INTERVENTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'affidatario deve garantire, attraverso le proprie strutture operative, tempi di intervento non inferiori a quanto indicato nell'offerta tecnica e comunque non superiori a 45 minuti dall'attivazione del servizio mediante chiamata/segnalazione al centro operativo di cui al precedente art. 1. L'affidatario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede adottando quanto necessario per contenere i tempi di intervento in termini di efficienza ed efficacia operativa.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, l'affidatario del servizio deve disporre di un'organizzazione idonea a garantire il presidio operativo del territorio provinciale con personale specializzato e mezzi idonei, come indicato all'art. 11 del Capitolato d'Oneri.

Art. 5. COSTI DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto non comporta in alcun modo oneri economici a carico dell'Amministrazione Comunale, in quanto tutti gli eventuali oneri saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

Per l'esercizio in esclusiva sulle strade di competenza del Comune del predetto servizio l'affidatario incasserà direttamente le indennità risarcitorie, corrisposte e versate dalle compagnie assicurative, a seguito degli interventi di ripristino post incidente e/o di ripristino stato dei luoghi, realizzati sulla

rete stradale di competenza del medesimo Ente, conseguenti allo sversamento sul sedime stradale di liquidi e detriti solidi in dotazione funzionale ai veicoli.

Nel caso sia rimasto sconosciuto il veicolo e/o il conducente dello stesso o non sia possibile recuperare i costi dalle compagnie RCA, l'affidatario si impegna ad effettuare i recuperi d'olio, di altri liquidi o materiali sversati dal veicolo, per ripristinare la situazione "quo ante", senza alcun costo o onere per il Comune.

L'affidatario è obbligato a procedere ad eseguire gli interventi offerti in sede gara, con le modalità contenute nell'offerta tecnica, che costituisce allegato al presente contratto.

Art. 6. CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario presta cauzione definitiva, con le modalità di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, di € 2.000,00# (duemila/00) mediante polizza fideiussoria n. 1691.00.27.2799721398, rilasciata dalla compagnia assicurativa SACE BT S.p.A., corrente in Roma, in data 12 settembre 2017.

Art. 7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto così come espressamente indicato all'art. 13 del Capitolato d'Oneri ed in particolare l'affidatario non potrà cedere il contratto concernente i servizi aggiudicati.

L'inosservanza dei divieti di cessione comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

L'affidatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.118 del D. Lgs.n.163/2006 ss.mm.ii.

Art. 8. PRIVACY E INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE STRUTTURE

Con riferimento ai dati ed alle notizie raccolte nell'espletamento del servizio, è fatto obbligo all'affidatario di rispettare quanto stabilito in materia di privacy dal D. Lgs. n.196 del 30.06.2003 ss.mm.

È vietato divulgare informazioni riguardanti le strutture presso le quali si realizzano gli interventi, allo scopo di garantire la sicurezza degli stessi.

Art. 9. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese derivanti dal presente contratto sono poste a carico dell'affidatario.

Art. 10. FUNZIONE DI CONTROLLO

Al fine di offrire la massima trasparenza all'attività svolta, l'affidatario deve assicurare all'Ente Appaltante la possibilità di consultazione della propria "banca dati", contenente tutta la documentazione disponibile, con accesso protetto da procedura di *login e password*, che prevede una diversa selezione dei dati degli interventi attivati ed effettuati, delle operazioni svolte, delle procedure intraprese per il recupero costi dalle compagnie RCA, nonché di tutte le eventuali ed ulteriori informazioni necessarie per monitorare l'operato degli operatori e/o necessari anche ai fini statistici.

Dovrà inoltre essere attivata una banca dati correlata agli interventi effettuati per la gestione delle pratiche avviate a seguito di intervento per "*servizio di ripristino post incidente*", nonché per gli eventuali adempimenti da intraprendere in emergenza, per la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza stradale e l'integrità delle persone.

Inoltre, se disponibili, dovranno essere messi a disposizione i rilievi fotografici in formato digitale del luogo del sinistro con possibilità di controllo, per ciascun Centro Logistico Operativo, della

“filiera dei rifiuti” asportati dal luogo del sinistro stradale, in termini di qualità e quantità dei rifiuti per il “deposito temporaneo” e relativo conferimento (FIR e MUD).

È riconosciuta all’Amministrazione la più ampia facoltà di controllo in merito all’adempimento puntuale del servizio ed al rispetto delle norme indicate nel presente contratto, anche ai fini di quanto previsto dai successivi artt. 16 e 17, inclusa la verifica periodica sulla regolarità contributiva (DURC).

A tal fine l’Amministrazione può procedere, a propria discrezione, alla formale verifica delle modalità di svolgimento del servizio, segnalando eventuali criticità all’affidatario. In tal caso, l’affidatario ha 15 giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni fornite.

In caso di mancata o di incompleta attuazione di quanto previsto nel presente articolo o anche di inosservanza delle modalità e dei termini previsti dal contratto, l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere ai sensi dei successivi artt. 16 e 17 del presente contratto.

Art. 11. OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Nell’esecuzione del presente contratto l’affidatario è tenuto, in qualità di intermediario nella gestione dei rifiuti, alla gestione, al controllo, alla tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell’attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Art. 12. OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

L’affidatario ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e si impegna, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 13. DIVIETI E PRESCRIZIONI

È fatto divieto all’affidatario del servizio di sospendere l’esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui sorgano controversie giudiziali o stragiudiziali con l’affidatario del servizio.

Art. 14. RISPETTO DEL D. LGS. 81/2008

L’affidatario è tenuto, inoltre, all’integrale rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 ss.mm. che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

Art. 15. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

L’affidatario del servizio è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori, sia a causa dei mezzi utilizzati.

L’affidatario del servizio, all’uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; a tal fine, dispone di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro e validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

Art. 16. INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RELATIVE PENALI

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’affidatario, l’Ente procedente potrà pretendere, oltre all’obbligo di porre rimedio all’inadempimento accertato entro il termine stabilito in sede di contestazione, anche il pagamento di una sanzione da Euro 50,00 sino a euro 500,00, in

ragione della gravità della violazione e dell'importanza rivestita dall'obbligazione inadempita, avuto riguardo all'interesse dell'Ente procedente.

Per inadempimenti particolarmente gravi che arrechino notevole danno, anche d'immagine (per esempio, in caso di sospensione o abbandono del servizio) il Comune potrà trattenere a titolo di sanzione un importo fino alla somma prevista dalla fideiussione oltre al risarcimento danni, da corrispondere unitamente al primo versamento utile.

Art. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C., qualora l'affidatario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

- a) fallimento dell'aggiudicatario o dei suoi aventi causa;
- b) inadempienza delle obbligazioni o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto;
- c) abbandono, sospensione totale o parziale del servizio, senza giustificato motivo;
- d) violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzati per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
- e) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione Comunale;
- f) abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
- g) cessione del contratto o lo dia in subappalto;
- h) impiego di personale in numero inadeguato per una efficace e tempestiva attività di ripristino post incidente.

Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge, del capitolato e del contratto che sia di particolare gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto, sarà notificata al concessionario una intimazione per iscritto con la fissazione di un termine di gg. 15 per procedere all'adempimento, secondo le modalità previste dall'art. 1454 C.C., decorso il quale termine in assenza dell'adempimento il contratto si intenderà risolto.

La cauzione prestata dall'affidatario dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione procedente.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile e a quella di cui agli articoli 134, 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il Comune di Città Sant'Angelo si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Art. 18. DIVIETO DI ARBITRATO E FORO COMPETENTE

Il contratto è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana. È vietato il ricorso all'arbitrato.

Per tutte le controversie relative al presente contratto il Foro competente in via esclusiva è quello di Pescara.

Art. 19. CLAUSOLE ANTICORRUZIONE

L'affidatario dichiara di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La ditta si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R e di essere a conoscenza che la violazione del codice di comportamento da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta affidataria costituisce causa di risoluzione del contratto. La ditta si impegna a non intrattenere durante l'esecuzione del contratto rapporti di servizio e forniture professionali in genere con amministratori e dirigenti o loro familiari stretti.

Art. 20. TRASPARENZA

Il rappresentante della Società dichiara di essere consapevole che l'amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 21. RISERVATEZZA DATI

L'Ente, ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675, e successive modificazioni, informa l'affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 22. SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'affidatario, che dichiara di accettarle.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.) per l'importo di € 45,00.

La ditta affidataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 23 NORME FINALI

Per quanto non espressamente esplicitato nel presente contratto e connesso al servizio affidato si rimanda a quanto indicato nel Capitolato d'Oneri e nell'Offerta Tecnica.